

COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA DEL VERDE

Aprile 1998

INDICE

Art. 1 - Finalita'	pag. 6
Art. 2 - Ambiti di intervento	pag. 6
<u>Sezione I - Competenze per la gestione delle aree a verde</u>	pag. 7
Art. 3 - Ruolo dell'Amministrazione Comunale	pag. 7
Art. 4 - Vigilanza e controllo	pag. 7
Art. 5 - Ruolo del volontariato	pag. 7
Art. 6 - Gestione del verde pubblico non comunale e del verde privato	pag. 7
<u>Sezione II - Protezione degli alberi pubblici di particolare interesse e/o dimensioni</u>	pag. 9
Art. 7 - Ambito di applicazione	pag. 9
Art. 8 - Richiesta e rilascio di autorizzazione per interventi sugli alberi tutelati	pag. 9
Art. 9 - Divieti	pag. 9
Art. 10 - Interventi prescritti	pag.10
Art. 11 - Protezione degli alberi tutelati, prima del rilascio di concessione edilizia o di autorizzazione	pag.10
Art. 12 - Esenzione di autorizzazione	pag.11
Art. 13 - Deroghe ai divieti di abbattimento	pag.11
Art. 14 - Sanzioni relative alla sezione II	pag.11
Art. 15 - Sanzioni accessorie	pag.12
Art. 16 - Metodo per la stima del valore ornamentale degli alberi	pag.12

Art. 17 - Alberi di particolare interesse	pag.13
Art. 18 - Salvaguardia patologica - obbligo abbattimento alberi ammalati o morti - loro eventuale sostituzione pag. 13	
Art. 19 - Consulenze degli uffici comunali	pag. 13
Art. 20 - Profilassi delle malattie letali epidemiche	pag. 13
<u>Sezione III - Lotta Obbligatoria</u>	pag. 14
Art. 21 - Finalita' e ambito di applicazione	pag. 14
Art. 22 - Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano	pag. 14
Art. 23 - Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (<i>Thaumetopoea Pityocampa</i>)	pag. 14
Art. 24 - Lotta obbligatoria comunale contro il "bruco americano" (<i>Hyphantria Cunea</i>)	pag. 15
Art. 25 - Lotta obbligatoria comunale contro il cancro del cipresso	pag. 15
Art. 26 - Lotta obbligatoria comunale contro la grafiosi dell'olmo	pag. 16
Art. 27 - Lotta consigliata contro il cancro del castagno	pag. 16
Art. 28 - Sanzioni	pag. 17
<u>Sezione IV - Norme per la protezione del verde comunale in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico</u>	
	pag. 18
Premessa	pag. 18
Art. 29 – Autorizzazioni	pag. 18
Art. 30 - Presenze vegetali	pag. 18
Art. 31 - Principio del verde "migliorato"	pag. 19
Art. 32 - Prescrizioni tecniche	pag. 19
Art. 33 - Contabilizzazione dei lavori di ripristino e delle spese relative	pag. 19

Art. 34 - Sanzioni	pag. 19
Art. 35 - Danni a soggetti arborei	pag. 20
Art. 36 - Stima del danno	pag. 20

Sezione V - Norme per l'occupazione di spazi verdi comunali a scopo di manifestazioni
pag. 21

Art. 37 - Autorizzazioni	pag. 21
Art. 38 - Protezione del verde	pag. 21
Art. 39 - Installazione di strutture	pag. 21
Art. 40 - Accessi	pag. 22
Art. 41 - Servizi igienici	pag. 22
Art. 42 - Ripristino dei tappeti erbosi	pag. 22
Art. 43 - Deposito cauzionale	pag. 22
Art. 44 - Responsabilità	pag. 22
Art. 45 - Verbale di occupazione	pag. 23

Sezione VI - Potatura di piantagioni e siepi fiancheggianti i luoghi pubblici
pag. 24

Art. 46 - Piantagioni e siepi	pag. 24
-------------------------------	---------

Allegato 1 - Metodo per la stima del valore ornamentale degli alberi e per la stima dei danni
pag. 25

Allegato 2 - Indicazioni per gli interventi sugli alberi
pag. 29

Allegato 3 - Normative nazionali e regionali sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano pag. 33

Allegato 4 - Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino pag. 41

Allegato 5 - Prescrizioni tecniche per la protezione del verde in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico di competenza comunale
pag. 43

Allegato 6 - Contabilizzazione dei lavori di ripristino e delle spese relative in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico pag. 49

ART. 1 - FINALITA'

Il presente Regolamento ha lo scopo di dare delle norme per la tutela e conservazione del verde presente sul territorio comunale.

Il Regolamento è costituito dalle seguenti parti:

SEZIONE I - Competenze per la gestione delle aree a verde: articoli dal n. 3 al n. 6;

SEZIONE II - Protezione degli alberi: articoli dal n. 7 al n. 20, ALLEGATI 1 e 2;

SEZIONE III - Lotta obbligatoria: articoli dal n. 21 al n. 28, e ALLEGATI 3 e 4;

SEZIONE IV - Norme per la protezione del verde in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico: articoli dal n. 29 al n.36, e ALLEGATI 5 e 6;

SEZIONE V - Norme per l'occupazione di spazi verdi pubblici a scopo di manifestazioni: articoli dal n. 37 al n. 45;

SEZIONE VI - Potatura di piantagioni e siepi fiancheggianti i luoghi pubblici: art. n. 46.

ART. 2 - AMBITI DI INTERVENTO

Le tipologie di verde interessate dal Regolamento sono:

*** il verde pubblico in tutte le sue tipologie:** tappeti erbosi, aiole, siepi, arbusti e alberi, con l'applicazione di tutte le Sezioni indicate nell'art. 1;

*** il verde privato relativamente a:**

- siepi, arbusti e alberi a confine e all'interno della proprietà, per la profilassi e lotta alle malattie letali, con l'applicazione della Sezione III;
- siepi, arbusti e aiole poste a confine con luoghi a fruizione pubblica, per la cura e manutenzione, con l'applicazione della Sezione VI.

SEZIONE I - COMPETENZE PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE

ART. 3 - RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La gestione del verde di proprietà pubblica di competenza del Comune di Montebelluna, comprendente tutti gli interventi di manutenzione, è affidata al Settore 3°.

Gli interventi vengono eseguiti direttamente da addetti comunali oppure vengono appaltati a imprese specializzate nella cura, manutenzione e costruzione del verde e del paesaggio, regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio, e la cui professionalità sia dimostrabile sulla base di un adeguato curriculum.

Tali imprese dovranno essere dotate di mezzi e personale idonei, che dovranno attenersi alle norme contenute nei capitolati d'appalto redatti a cura dello stesso Settore 3° sulla base del "Capitolato speciale tipo per appalti di opere a verde e del paesaggio" della Fiera di Padova, edito nel 1989, e successive modifiche e integrazioni, disponibile per consultazione presso l'Amministrazione, integrato con le Norme per la protezione del verde riportate nella Sezione 4.

ART. 4 - VIGILANZA E CONTROLLO

Alla vigilanza e controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché alla corretta applicazione del presente Regolamento, è preposta l'Amministrazione Comunale, tramite i Vigili Urbani ed il Settore 3°, che si avvale, anche tramite consulenze esterne, di personale idoneo opportunamente preparato nelle discipline dell'agronomia, della fitopatologia e della botanica applicata al verde ornamentale.

ART. 5 - RUOLO DEL VOLONTARIATO

L'Amministrazione Comunale favorisce la possibilità che gruppi di privati cittadini, interessati alla valorizzazione del verde di quartiere, costituiscano forme associative regolate da apposite convenzioni con l'Amministrazione stessa, per la gestione del verde pubblico e per la eventuale realizzazione di interventi di valorizzazione.

La gestione, da parte di tali Associazioni, di aree verdi pubbliche di grandi dimensioni, o di aree pubbliche che comprendano anche immobili (sale di quartiere, centri anziani, ecc.) dati in uso all'Associazione, è regolata da apposite convenzioni.

Le Associazioni ed i privati che hanno sottoscritto, in data anteriore all'approvazione del presente Regolamento, le sopraccitate convenzioni, qualora tali convenzioni siano ancora in vigore dovranno adeguarsi alle Norme contenute nel Regolamento stesso; una copia del Regolamento verrà fatta pervenire, a cura dell'Amministrazione, a tutti i firmatari delle convenzioni.

Singoli privati cittadini che ne facciano richiesta scritta, possono essere autorizzati alla manutenzione di spazi verdi di piccole dimensioni (es. cigli stradali prospicienti le abitazioni, prati inseriti nel verde comune delle zone Peep, ecc.). Tale autorizzazione è rilasciata dal Settore 3°, ha la durata di anni uno e non deve comportare alcun onere e responsabilità per l'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO NON COMUNALE E DEL VERDE PRIVATO

La gestione del verde pubblico non comunale e del verde privato è a carico dell'Ente competente o del proprietario, che hanno l'obbligo di seguire le disposizioni che gli competono contenute nel presente Regolamento.

SEZIONE II - PROTEZIONE DEGLI ALBERI PUBBLICI DI PARTICOLARE INTERESSE E/O DIMENSIONI

ART. 7 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente sezione del regolamento si applica a protezione degli alberi di proprietà pubblica presenti entro i confini comunali, e che rientrano negli ambiti di intervento definiti ai commi successivi.

A) Sono oggetto di protezione:

A.1 - gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 80 cm (pari ad un diametro di 25 cm) misurati a mt. 1,30 da terra;

A.2 - gli alberi con almeno 12 metri di altezza;

A.3 - le piante che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungano le dimensioni sopra citate.

Il Sindaco o suo delegato si riserva la possibilità di tutelare piante che, pur non raggiungendo le dimensioni sopra citate, siano giudicate di particolare pregio dagli Uffici competenti.

Nel caso di alberi con più tronchi (policormici), si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate come sopra precisato.

B) Non sono soggetti alla disciplina della presente Sezione del regolamento gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme, previste da leggi, più restrittive di quelle qui contenute.

C) Risultano esclusi dalla presente Sezione del regolamento di tutela i boschi di cui alla Legge Forestale Regionale 13 settembre 1978, n. 52 - art. 14, modificato dalla Legge Regionale 29 luglio 1994, n. 34, art. 1.

ART. 8 - RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI SUGLI ALBERI TUTELATI

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui all'art. 7, deve richiedere preventiva autorizzazione al Sindaco, che la rilascerà, sentito il parere del Settore 3°.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di anni 1 (uno) a partire dalla data di notifica e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi.

Potrà essere rilasciata formale deroga al periodo di un anno se la pratica adottata deve essere eseguita in periodi idonei al di fuori del termine imposto.

Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle sopracitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo.

Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da/o per conto dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo di produrre documentazione fotografica di tutti gli alberi interessanti la zona di intervento.

ART. 9 - DIVIETI

9.1) Nell'ambito di applicazione della presente sezione del regolamento è vietato:

- a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi protetti di cui all'art. 7;
- b) effettuare capitozzature;
- c) alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature;
- d) effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno;
- e) procedere a scavi di qualsiasi natura;
- f) ammassare materiali di qualunque tipo;
- g) versare su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini o qualunque altra sostanza o materiale potenzialmente dannoso per le piante.
- h) modificare il regime idrico del suolo (tramite ad esempio apertura di pozzi, o deviazione o prosciugamento di canali, ecc.) e in modo tale da modificare sostanzialmente l'andamento della falda idrica, dove questa interessi gli apparati radicali delle piante.

9.2) Con riferimento ai punti d), e), f), non sussiste divieto allorché le operazioni siano effettuate ad una distanza dalla pianta superiore a 10 volte il diametro del fusto (misurato a mt. 1,30 da terra), cioè ad una distanza pari ad un minimo di mt 2,5.

ART. 10 - INTERVENTI PRESCRITTI

L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse (di cui all'art. 17), nel caso in cui altri Enti pubblici proprietari non siano in grado di provvedervi o non vi abbiano ottemperato; in tal caso l'importo dei lavori da rimborsare all'Amministrazione sarà contabilizzato secondo quanto previsto nell'Allegato 6.

Per l'esecuzione di interventi edilizi si rimanda al successivo art. 11.

ART. 11 - PROTEZIONE DEGLI ALBERI TUTELATI, PRIMA DEL RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA O DI AUTORIZZAZIONE

In sede di presentazione, da parte degli Enti Pubblici interessati, di progetti per il rilascio di concessione edilizia o di autorizzazione relativi ad aree su cui esistano alberi tutelati ai sensi dell'art. 7, gli stessi dovranno essere rilevati ed indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica.

I progetti dovranno essere studiati in modo da rispettare tali alberature avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.

In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'Amministrazione Comunale deve chiedere la messa a dimora, a spese del richiedente, di nuovi alberi, anche al di fuori del luogo oggetto di intervento, e su zone indicate e/o approvate dall'Amministrazione stessa, per un valore pari al valore ornamentale delle piante abbattute, determinato secondo quanto indicato all'art. 16.

La messa a dimora, la manutenzione fino all'attecchimento, nonché tutte le spese relative a tali lavori, sono a totale carico del richiedente.

Il richiedente dovrà inoltre costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale o polizza fideiussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora, comprensivo dei costi di impianto e manutenzione per un periodo stabilito dall'Amministrazione, comunque non inferiore ad anni 1 (uno) dalla messa a dimora.

Tale deposito sarà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica dei competenti uffici a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora degli stessi.

L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire le opportune verifiche nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART. 12 - ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

- a) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose; in tal caso, si potrà procedere all'intervento avendo avuto cura, per quanto possibile, di avvisare telefonicamente gli uffici comunali competenti e comunicando successivamente per iscritto al Sindaco le ragioni d'urgenza che hanno determinato lo stesso intervento, allegando documentazione fotografica e/o una perizia firmata da un tecnico abilitato.
- b) quando sia necessario rimuovere o modificare la struttura degli alberi a seguito di una sentenza giudiziaria.

ART. 13 - DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di alberi soggetti a tutela, in deroga al divieto di cui all'art. 9, quando:

- a) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
- b) l'interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;
- c) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo, e/o presentino rischi oggettivi per la salute pubblica.

La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto al Sindaco, che rilascerà la relativa autorizzazione, una volta accertata la presenza dei necessari presupposti.

ART. 14 - SANZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE II

In caso di inosservanza delle norme contenute nella Sezione 2 del Regolamento, verranno applicate, a carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le seguenti sanzioni:

a) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi danno all'albero:

da L. 100.000 a L. 240.000;

b) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente:

da L. 250.000 a L. 900.000;

c) danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero di scarso valore ornamentale e/o ambientale:

da L. 900.000 a L. 1.200.000;

E' data facoltà al contravventore di proporre di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto e la messa a dimora di un numero di alberi di dimensioni e specie concordate con l'Amministrazione, per un importo pari al valore della sanzione stessa.

Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile sul medesimo sito, o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale;

d) in aggiunta alle sanzioni previste alle lettere a), b), c), l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave, anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto, o nel caso di abbattimento di alberi di particolare valore ornamentale e/o ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora di alberi (le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti uffici), per un valore pari:

- alla riduzione del valore ornamentale della pianta, in caso di danneggiamento;

- all'intero valore ornamentale della pianta in caso di abbattimento,

calcolati con le modalità previste dal successivo art. 16;

e) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa:

da L. 200.000 a L. 300.000.

Il committente e la Ditta esecutrice di interventi su alberi individuati all'art. 9 effettuati in violazione alla presente Sezione del Regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 15 - SANZIONI ACCESSORIE

Il Sindaco, in caso di violazione avvenuta su proprietà pubblica interessata da intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 14, può imporre:

- a) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- b) l'impianto di nuove piante per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.

ART. 16 - METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI

Il valore ornamentale di una pianta, e la riduzione del valore ornamentale in caso di danneggiamento, vengono determinati secondo la relativa procedura riportata nell'allegato 1.

ART. 17 - ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE

Sono considerati alberi di particolare interesse tutti quelli indicati come tali nel Censimento del verde Pubblico Comunale del 1998, e successive modifiche e integrazioni, contrassegnati con apposito asterisco nelle schede del censimento, disponibili per consultazione presso gli Uffici Comunali.

Tali piante sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da una ditta specializzata, regolarmente iscritta nella apposita categoria della Camera di Commercio, la cui competenza professionale sia dimostrabile sulla base di un adeguato curriculum, sotto il controllo dei competenti Uffici comunali.

ART. 18 - SALVAGUARDIA PATOLOGICA - OBBLIGO ABBATTIMENTO ALBERI AMMALATI O MORTI - LORO EVENTUALE SOSTITUZIONE

I sintomi di malattia o di morte degli alberi dovranno essere segnalati all'Ufficio del Verde.

E' fatto comunque obbligo al proprietario di provvedere, previa la prevista autorizzazione di cui all'art. 8, all'abbattimento dell'albero malato in maniera irreversibile o morto, e la sua eventuale sostituzione con altro o con altre specie le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

ART. 19 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni, l'Amministrazione comunale tramite il 3° Settore, può, se lo ritiene opportuno, fornire la consulenza tecnica relativa all'indicazione degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto previsto:

- dalla presente Sezione e dallo specifico Allegato 2 - Indicazioni per gli interventi sugli alberi;
- dalla Sezione IV e dagli specifici Allegati 5 e 6.

Per la messa a dimora di nuovi alberi si dovrà dare la preferenza, se possibile, alle specie locali (allegato 7).

ART. 20 - PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE

L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire secondo quanto indicato nell'Allegato 2.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili (ad esempio evitare la dispersione incontrollata di prodotti fitosanitari nell'ambiente circostante).

SEZIONE III - LOTTA OBBLIGATORIA

ART. 21 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Amministrazione comunale intende attivarsi per controllare e combattere parassiti particolarmente virulenti e aggressivi, che minacciano di compromettere parti consistenti del patrimonio verde sia pubblico che privato del territorio comunale, se non vengono opportunamente contrastati.

Le norme contenute nella presente Sezione del Regolamento si applicano a tutte le piante appartenenti alle specie di seguito indicate, di proprietà sia pubblica che privata, qualunque sia la loro dimensione.

L'Amministrazione comunale può fornire, tramite il Settore 3° - Ufficio Ecologia, la consulenza tecnica, integrativa delle indicazioni riportate ai successivi articoli, relativa all'indicazione degli interventi da eseguirsi, ai prodotti da utilizzare, e degli eventuali adempimenti di legge da attuare e richiesti da vigenti normative nazionali o regionali.

E' vietato introdurre nei cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti i materiali infettati dai parassiti descritti negli articoli seguenti. Allo scopo di favorire l'esecuzione della lotta obbligatoria, l'Amministrazione potrà provvedere, previa richiesta scritta degli interessati, allo smaltimento del materiale infetto che, per motivi diversi, non potesse essere distrutto in proprio o smaltito in discarica autorizzata o secondo quanto previsto da normative specifiche. La spesa per lo smaltimento sarà comunque a carico dei richiedenti.

ART. 22 - LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO

I platani per i quali si sospetti la presenza di Cancro colorato vanno trattati secondo quanto previsto dal Decreto 3 settembre 1987, n. 412 "Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" e dalla D.G.R. 26 gennaio 1988, n. 291 (Allegato 3).

ART. 23 - LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (*Thaumetopoea pityocampa*)

I proprietari, pubblici o privati, o conduttori a qualunque titolo dei terreni nei quali esistono conifere (*Pinus nigra*, *Pinus silvestris*, *Cedrus* ecc.) attaccate dalla Processionaria del Pino, hanno l'obbligo di effettuare la lotta contro il parassita, secondo quanto previsto dal D.M. 20.05.1926 (Allegato 4).

La lotta deve essere realizzata preferibilmente tramite l'asportazione e l'incenerimento dei nidi invernali, da effettuarsi entro la fine del mese di Febbraio. Possono essere usati sistemi alternativi all'asporto e incenerimento dei nidi, purché ne sia dimostrata la validità tecnica e scientifica, e siano compatibili con le norme sanitarie vigenti.

Quando il nido è localizzato sul cimale, onde evitare di mutilare la pianta, in alternativa all'asporto è consentita la lacerazione, allo scopo di esporre le larve alle basse temperature invernali.

Per gli inadempienti ed i ritardatari, ed in mancanza di interventi del preposto Ispettorato per l'Agricoltura (competente in base alla sopra citata legge), la sorveglianza sulle operazioni e l'esecuzione della lotta potranno essere eseguite dall'Amministrazione, con spese a carico degli inadempienti.

Tutto il materiale infetto dovrà essere distrutto mediante incenerimento, o smaltimento in discarica autorizzata, o secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4.

ART. 24 - LOTTA OBBLIGATORIA COMUNALE CONTRO IL "BRUCO AMERICANO" (*Hyphantria cunea*)

La presenza di piante ritenute colpite da Bruco americano deve essere immediatamente segnalata all'Amministrazione dai proprietari, pubblici o privati, o conduttori a qualunque titolo dei terreni nei quali esistono le piante infette.

Contro il parassita si devono praticare i seguenti interventi:

- asporto e distruzione dei nidi, in caso di infestazioni ridotte e su piante di limitate dimensioni;
- interventi contro le larve con preparati regolarmente registrati secondo quanto previsto dalle vigenti normative, e secondo anche quanto proposto dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante, avendo cura di intervenire il più precocemente possibile, prima che le giovani larve abbiano rinforzato i loro nidi, indicativamente a inizio giugno contro le larve di prima generazione, e a fine luglio - metà agosto contro le larve di seconda generazione.

Tutto il materiale infetto dovrà essere distrutto mediante incenerimento, o smaltimento in discarica autorizzata, o secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4.

ART. 25 - LOTTA OBBLIGATORIA COMUNALE CONTRO IL CANCRO DEL CIPRESSO

La presenza di cipressi o altre conifere (*Thuja orientalis*, *Cupressocyparis leylandi*, *Juniperus communis*) ritenuti colpiti da Cancro (*Seiridium cardinale*) deve essere

immediatamente segnalata all'Amministrazione dai proprietari, pubblici o privati, o conduttori a qualunque titolo dei terreni nei quali esistono le piante infette.

Per la diagnosi della malattia l'Amministrazione potrà avvalersi dell'Osservatorio Malattie delle Piante.

In base all'entità dell'infezione, e in accordo con eventuali valutazioni dell'Osservatorio, l'Amministrazione potrà prescrivere:

- l'abbattimento dell'albero e la sua eventuale sostituzione con una pianta appartenente a cloni resistenti al cancro;

- oppure l'effettuazione di opportuni interventi curativi, consistenti nell'asportazione delle parti di pianta colpite, seguita da disinfezione dei tessuti corticali e legnosi ripuliti mediante fungicidi, e da 3 - 5 trattamenti fungicidi preventivi sull'intera chioma ed eventualmente sul terreno, da ripetersi durante l'anno successivo nelle stagioni primaverile ed autunnale, e comunque a seconda di quanto eventualmente proposto dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante.

Tali operazioni devono essere eseguite da imprese specializzate, regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio e dotate di specifico curriculum professionale, sotto il controllo del Settore 3°. Il nominativo dell'impresa incaricata dovrà essere comunicato al Settore 3° unitamente alla data di inizio dei lavori.

Tutto il materiale infetto dovrà essere distrutto mediante incenerimento, o smaltimento in discarica autorizzata, o secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4.

ART. 26 - LOTTA OBBLIGATORIA COMUNALE CONTRO LA GRAFIOSI DELL'OLMO

La presenza di olmi ritenuti colpiti da Grafiosi (*Ceratocystis ulmi*) deve essere immediatamente segnalata all'Amministrazione dai proprietari, pubblici o privati, o conduttori a qualunque titolo dei terreni nei quali esistono le piante infette.

Per la diagnosi della malattia l'Amministrazione potrà avvalersi dell'Osservatorio Malattie delle Piante.

In base all'entità dell'infezione, e in accordo con eventuali valutazioni dell'Osservatorio, l'Amministrazione potrà prescrivere:

- l'abbattimento dell'albero e degli eventuali olmi contigui e la sostituzione con olmi appartenenti a specie non soggette alla grafiosi, o con piante diverse dall'olmo;

- oppure l'effettuazione di opportuni interventi curativi, consistenti nell'asportazione delle parti di pianta colpite, seguita da disinfezione dei tessuti corticali e legnosi ripuliti mediante fungicidi.

Tali operazioni devono essere eseguite da imprese specializzate, regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio e dotate di specifico curriculum professionale, sotto il controllo dei competenti Uffici comunali. Il nominativo

dell'impresa incaricata dovrà essere comunicato all'Amministrazione unitamente alla data di inizio dei lavori.

Tutto il materiale infetto dovrà essere distrutto mediante incenerimento, o smaltimento in discarica autorizzata, o secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4.

ART. 27 - LOTTA CONSIGLIATA CONTRO IL CANCRO DEL CASTAGNO

La presenza di castagni ritenuti colpiti da Cancro (*Endothia parasitica*) può essere immediatamente segnalata al Servizio Lavori Pubblici dai proprietari, pubblici o privati, o conduttori a qualunque titolo dei terreni nei quali esistono le piante infette.

Per la diagnosi della malattia l'Amministrazione potrà avvalersi dei Servizi Forestali Regionali e/o dell'Osservatorio Malattie delle Piante.

In base all'entità dell'infezione, e in accordo con eventuali valutazioni dell'Osservatorio, l'Amministrazione potrà consigliare:

- l'abbattimento dell'albero e la sua sostituzione;
- oppure l'effettuazione di opportuni interventi curativi, consistenti nell'asportazione delle parti di pianta colpite, seguita da disinfezione dei tessuti corticali e legnosi ripuliti mediante opportuni fungicidi.

Tutto il materiale infetto dovrà essere distrutto mediante incenerimento, o smaltimento in discarica autorizzata, o secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4.

ART. 28 - SANZIONI

Chi viola le disposizioni della presente Sezione, escluso l'Art. 27, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000, e al pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione della lotta d'ufficio, maggiorate del 20%, come indicato all'Allegato 6.

SEZIONE IV - NORME PER LA PROTEZIONE DEL VERDE COMUNALE IN CASO DI ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SEDI STRADALI E AREE VERDI SU SUOLO PUBBLICO

PREMESSA

Ogni intervento di ripristino sul patrimonio verde comunale e/o la cui gestione sia di competenza dell'Amministrazione Comunale di Montebelluna sarà eseguito secondo le procedure enunciate nell'Allegato 5 (*Prescrizioni tecniche per la protezione del verde in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico*).

ART. 29 - AUTORIZZAZIONI

Tutte le richieste di intervento sul territorio, che coinvolgano il verde pubblico comunale o le banchine alberate la cui gestione sia di competenza comunale, compresi i lavori eseguiti (anche da privati) nelle zone a confine con il verde comunale (es. scavi per muretti di recinzione, o per la posa di collegamenti alle fognature pubbliche, o per la costruzione di nuovi accessi carrai, ecc.), devono essere approvate dal Settore 3°, che rilascerà l'autorizzazione all'intervento per la parte di sua competenza.

Alla richiesta di intervento e/o occupazione dell'area verde o banchina alberata dovrà essere allegata una planimetria opportunamente quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali sull'area o nell'alberata oggetto della manomissione, estesa ad una porzione di terreno di almeno 5 mt oltre i limite dell'intervento (v. art. 30) ed ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire, come l'ingombro del cantiere e la sezione degli scavi.

La richiesta dovrà contenere:

- la durata degli interventi;
- le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi; tali misure dovranno essere conformi a quanto indicato al successivo art. 32 e all'Allegato 5;

- l'impegno del richiedente ad indennizzare l'Amministrazione di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione;
- tutti gli estremi di identificazione (Ragione sociale, Indirizzo, Partita I.V.A. o Codice fiscale);
- documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito.

In caso di intervento urgente, il parere scritto di competenza potrà essere richiesto e concordato telefonicamente o via fax, seguito comunque da richiesta scritta.

ART. 30 - PRESENZE VEGETALI

Gli interventi disciplinati dal precedente art. 29 dovranno prendere atto, fin dalle fasi preliminari di progettazione, delle piante già presenti in loco e del loro spazio minimo vitale, adeguando alle naturali capacità di sviluppo future, le scelte tecniche e procedurali che si intendono realizzare.

Solo in mancanza di realistiche possibilità alternative tecnicamente accettabili e dimostrate, gli alberi, i prati, i cespugli e i principali arredi verdi potranno essere coinvolti nei lavori, comunque nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e ricevuto in ogni caso il preventivo parere scritto dall'Amministrazione.

ART. 31 - PRINCIPIO DEL VERDE "MIGLIORATO"

Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, in durata e in estensione, il patrimonio verde comunale, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; in via subordinata, il concessionario sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile dell'Amministrazione Comunale, nei casi in cui il verde pubblico interessato non venga ricostruito integralmente.

ART. 32 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Tutti gli interventi sul territorio che coinvolgano il verde pubblico o le banchine alberate la cui gestione sia di competenza comunale, devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nell'Allegato 5.

ART. 33 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E DELLE SPESE RELATIVE

Qualora il ripristino delle manomissioni di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico venga affidato alle imprese di manutenzione del verde comunale, la contabilizzazione dei lavori e delle spese relative viene effettuata in base a quanto indicato nell'Allegato 6.

ART. 34 - SANZIONI

Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni della presente Sezione del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimenti dell'Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al Capo I delle Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni; nonché, se del caso, con la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi (da effettuarsi secondo le direttive enunciate negli Allegati 5 e 6) a cura e spese del responsabile dell'atto della violazione o della inosservanza.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni della presente Sezione del Regolamento, nonché di altre norme o disposizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituente illecito amministrativo, può procedere anche il personale dell'Amministrazione munito di apposito documento di riconoscimento.

Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione o inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.

ART. 35 - DANNI A SOGGETTI ARBOREI

Quanto riportato al precedente articolo lascia salva ed impregiudicata ogni altra possibilità del Comune di addebito al Concessionario sia del danno per perdita o riduzione del valore ornamentale e/o del danno biologico, in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei.

Ogni intervento sul patrimonio arboreo comunale è eseguito da imprese specializzate di manutenzione del verde, regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio, o tramite le imprese di manutenzione del verde pubblico.

Art. 36 - STIMA DEL DANNO

La stima del danno per perdita o riduzione del valore ornamentale e/o del danno biologico, ed il calcolo del relativo indennizzo dovuto all'Amministrazione, verranno effettuati secondo quanto indicato all'art. 16 e Allegato 1.

SEZIONE V - NORME PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI VERDI COMUNALI A SCOPO DI MANIFESTAZIONI

ART. 37 - AUTORIZZAZIONI

L'occupazione temporanea di spazi verdi comunali, e/o la cui gestione sia di competenza dell'Amministrazione Comunale di Montebelluna, per manifestazioni folcloristiche, politiche, sportive, religiose, culturali o ricreative dovrà essere autorizzata dal Settore 3° dietro presentazione:

- di un dettagliato programma delle manifestazioni
- della puntuale descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati, dei loro allacciamenti e del loro funzionamento
- di un deposito cauzionale o polizza di assicurazione o fideiussione bancaria, come previsto dall'art. 43.

ART. 38 - PROTEZIONE DEL VERDE

Eventuali impianti di riscaldamento, fuochi da cucina o forni dovranno essere posti almeno a metri cinque dalla chioma degli alberi, e non dovranno essere mai a contatto diretto dei tappeti erbosi.

Le piante non dovranno essere utilizzate per affissioni, sostegno, installazione di cavi o corpi illuminanti, che comportino l'utilizzo di chiodi o altri materiali che possano provocare lesioni alla corteccia. Eventuali legacci, nastri adesivi ecc. o loro residui devono essere rimossi alla fine della manifestazione.

L'utilizzo dello spazio sottostante alle piante è autorizzato solo in caso di predisposizione di piattaforme (alte almeno 0,20 - 0,35 metri a seconda della estensione dell'area utilizzata) che impediscano il costipamento degli apparati radicali. Qualora non vengano predisposte le piattaforme, attorno alle piante dovrà essere lasciata libera un'area di diametro non inferiore all'area di rispetto delle radici (art. 9.2), onde non danneggiare gli apparati radicali. Per evitare ogni occasione di costipamento del terreno, entro tale area

non dovranno essere installate strutture di alcun genere, né potranno essere temporaneamente depositati materiali o attrezzature.

In ogni caso, dove l'ingombro in altezza delle strutture o dei mezzi di servizio rischi di interferire con le chiome delle piante, dovranno essere presi gli opportuni provvedimenti affinché non si verifichino danneggiamenti.

ART. 39 - INSTALLAZIONE DI STRUTTURE

Le singole installazioni dovranno essere ubicate come segue:

- L'ubicazione dovrà essere effettuata in modo da lasciare il più possibile liberi gli eventuali percorsi pavimentati, o aree simili, destinati alla viabilità; quest'ultima, infatti, deve essere mantenuta sgombra per evitare il debordare del pubblico sulle aree inerbite.

- Sulle aree prative le strutture dovranno essere completamente sopraelevate su piattaforme (alte almeno 0,20 - 0,35 metri a seconda della estensione delle strutture) che impediscano il calpestio dei tappeti erbosi. Tale prescrizione riguarda le installazioni, le relative vie di accesso e le eventuali platee per il pubblico soprattutto nel caso di presenze che si protraggano nel tempo o che si ripetano per più giorni e ove non si disponga di spazi appositamente creati per uno scopo del genere come anfiteatri naturali, piazze ecc.

ART. 40 - ACCESSI

L'accesso dei mezzi di servizio alle varie strutture dovrà avvenire su terreno pavimentato, dove presente; in assenza di pavimentazione, o in caso di sconfinamento degli stessi mezzi sulle aree non pavimentate, il ripristino del tappeto erboso verrà considerato e valutato secondo le modalità previste dall'art. 42.

ART. 41 - SERVIZI IGIENICI

La concezione tecnica e la localizzazione dei servizi igienici provvisori dovranno essere strutturate in modo da non provocare danni permanenti alle aree a prato con la sola eventuale eccezione di alcuni allacciamenti la cui realizzazione potrà essere richiesta in forma permanente.

ART. 42 - RIPRISTINO DEI TAPPETI ERBOSI

Il richiedente dovrà provvedere a proprie spese e cura, al ripristino dei tappeti erbosi sottostanti le installazioni e le strutture della manifestazione. Le modalità tecniche e l'entità dell'intervento di ripristino (che potrà comprendere, a seconda del danneggiamento, operazioni di risemina, concimazione, e/o rigenerazione) verranno precisate dal Settore 3°, secondo le indicazioni degli Allegati 5 e 6.

ART. 43 - DEPOSITO CAUZIONALE

Per far fronte a danni eventualmente arrecati al patrimonio verde pubblico nelle giornate della manifestazione e durante la sua preparazione e il suo smantellamento, il richiedente dovrà effettuare un adeguato deposito cauzionale la cui entità dovrà essere fissata dal Settore 3°. Gli indennizzi da corrispondere al Comune per eventuali danni verranno calcolati in base agli Allegati 5 e 6.

ART. 44 - RESPONSABILITÀ'

Al richiedente sarà ugualmente addebitata ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero a verificarsi nelle giornate della manifestazione e durante la preparazione e lo smantellamento della stessa.

La responsabilità civile e penale per caduta di alberi e di loro parti (anche con il concorso di eventi atmosferici), causata da interventi eseguiti dagli organizzatori della manifestazione, rimane a carico degli stessi.

ART. 45 - VERBALE DI OCCUPAZIONE

Il rappresentante preposto all'organizzazione, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente all'Amministrazione Comunale, quale responsabile della manifestazione dovrà recarsi, prima dell'inizio dell'occupazione, presso il Settore 3° dove, previo sopralluogo, dovrà sottoscrivere un verbale di occupazione unitamente al tecnico comunale addetto alla manutenzione del verde cittadino.

**SEZIONE VI - POTATURA DI PIANTAGIONI E SIEPI FIANCHEGGIANTE I
LUOGHI PUBBLICI**

ART. 46 - PIANTAGIONI E SIEPI

Ai sensi del D.L. 30.04.1992, n. 285, art. 29, e successive modifiche e integrazioni, tutti i proprietari, conduttori e detentori di fondi rustici e di fabbricati fiancheggianti le strade pubbliche e vicinali di uso pubblico, i viali e gli spazi pubblici o aperti al pubblico, devono eseguire il taglio delle siepi e degli alberi che si protendono oltre il limite della proprietà verso la strada o lo spazio pubblico, che nascondono la segnaletica o ne compromettono la visibilità, o che ostacolano e riducono il campo visivo necessario a salvaguardare l'incolumità di coloro che vi transitano.

La potatura deve essere eseguita nel rispetto della fisiologia delle piante; per specie a rapida crescita la potatura deve essere effettuata con frequenza tale da evitare l'eccessivo ingrossamento dei rami e la conseguente possibilità di dover effettuare tagli deturpanti; l'epoca di potatura deve essere compatibile con le esigenze delle diverse specie.

I lavori dovranno comunque essere eseguiti non appena siepi ed alberi sporgono oltre il limite di proprietà verso i citati luoghi pubblici per più di 0,50 metri.

Ai sensi del 3° e 4° comma del D.L. 285/92, art. 29, e successive modifiche e integrazioni, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 216.000 a lire 864.000, e alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.

Qualora l'Amministrazione dovesse, a norma di legge, provvedere d'ufficio alle potature, affidando il lavoro alle Ditte che effettuano la manutenzione del verde comunale, la spesa verrà addebitata al trasgressore e contabilizzata secondo quanto indicato all'allegato 6.

ALLEGATO 1

**METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI E
PER LA STIMA DEI DANNI.**

ALLEGATO 1

METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI E PER LA STIMA DEI DANNI.

Il valore ornamentale di una pianta (V.O.) verrà determinato partendo da un valore iniziale V.I. (riferito al prezzo di mercato al dettaglio, desunto dal listino prezzi dell'Assoverde - Associazione Italiana Costruttori del Verde - in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione o, in mancanza, dai listini prezzi dei vivaisti della zona), moltiplicato per i vari indici sotto elencati, come di seguito specificato:

$$V.O. = V.I. \times A \times B \times C - D$$

dove:

V.O. = Valore Ornamentale

V.I. = Valore Iniziale, pari a un decimo del costo vivaistico di una pianta equivalente ad un soggetto con cfr. di 10-12 cm. e h. di 1,70-2,00 mt.;

A = Indice di valore estetico e stato fitosanitario, variabile tra 0,5 e 10 come di seguito esposto:

- 10 - pianta vigorosa, sana, solitaria o esemplare
- 9 - pianta vigorosa, sana, in filare
- 8 - pianta vigorosa, sana, in gruppo
- 7 - pianta media vigoria, sana, solitaria o esemplare
- 6 - pianta media vigoria, sana, in filare
- 5 - pianta media vigoria, in gruppo
- 4 - pianta poco vigorosa, a fine ciclo, solitaria o esemplare
- 3 - pianta poco vigorosa, a fine ciclo, in filare
- 2 - pianta poco vigorosa, a fine ciclo, in gruppo
- 1 - pianta senza vigore, malata

0,5 - pianta priva di valore

B = Indice secondo la localizzazione, variabile tra 4 e 10 come di seguito esposto:

10 = zona centrale

8 = zona semi-periferica

6 = zona periferica

4 = zona rurale

C = Indice secondo la circonferenza del tronco misurata a mt 1,30 da terra (per gli alberi policormici valgono le disposizioni dell'art. 7), variabile tra 1 e 50 come di seguito esposto:

Circ. cm	Indice	Circ. cm	Indice	Circ. cm	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

D = Percentuale di deprezzamento, in riferimento a interventi subiti dall'albero in passato:

Potatura leggera di rami secchi 10%

Potatura forte di rami principali 30%

Dendrochirurgia su cavità 50%

Potatura forte più dendrochirurgia 70%

La riduzione del valore ornamentale in caso di danneggiamento della parte aerea verrà calcolata in base al confronto tra il valore ornamentale che gli esemplari avevano prima del danneggiamento, e quello che risulta immediatamente dopo il danneggiamento stesso; la riduzione sarà quindi determinata dalla seguente formula:

$$R = V.O.p. - V.O.s.$$

dove:

R = Riduzione del valore ornamentale

V.O.p = Valore Ornamentale precedente il danneggiamento

V.O.s. = Valore Ornamentale successivo al danneggiamento

STIMA DEI DANNI

A) Abbattimenti

Qualora l'Ufficio del Verde debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di interventi provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, l'Amministrazione si riserverà il diritto di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali, con il metodo indicato ai commi precedenti.

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.O. + S.a. - V.l.$$

dove:

I = Indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.O. = Valore Ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dall'Amministrazione)

V.l. = Valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dall'Amministrazione)

b) Stima del danno biologico agli apparati radicali

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici dell'Ufficio del Verde, a seguito di lavori eseguiti all'interno dell'area di rispetto delle radici (v. art. 9.2), vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

L'indennizzo dovrà essere pari al danno biologico, calcolato come segue:

$$I = D.b. = V.O. \times H$$

dove:

I = Indennizzo

- D.b. = Danno biologico
- V.O. = Valore ornamentale (v. art. 16 e all. 1)
- H = Incidenza percentuale delle radici asportate, pari al rapporto tra l'ampiezza del settore angolare dell'apparato radicale danneggiato, e l'ampiezza dell'intero apparato radicale.

c) - Altri danni

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture...) ai tronchi e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino sia necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzione di rami, ecc., l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato all'allegato 6.

ALLEGATO 2

INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI SUGLI ALBERI

ALLEGATO 2

INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI SUGLI ALBERI

Potature di ordinaria manutenzione di specie arboree e arbustive

Sono considerate potature di ordinaria manutenzione quelle di rimonda che consistono nella ripulitura da rami secchi spezzati o comunque pericolanti.

Va eseguita prima della ripresa vegetativa.

Per gli arbusti potranno rendersi necessari interventi di contenimento da eseguirsi anche più volte all'anno.

Altri interventi di manutenzione

Potature non ordinarie

Le potature devono essere effettuate solo da personale specializzato con sufficienti competenze botaniche, fisiologiche ed ecologiche.

La potatura deve essere praticata durante il riposo vegetativo della pianta con la sola eccezione delle piante ornamentali da fiore che dovranno essere potate dopo la fioritura, o comunque in periodi compatibili con le esigenze delle diverse specie.

A - Potatura di formazione: si effettua solo in casi particolari, nella fase giovanile e solo su branche di diametro inferiore ai 10 cm; è applicabile, anche in relazione ai costi, solo in caso di carenza di spazio sufficiente per il buon sviluppo della pianta.

B - Potatura di contenimento: va limitata alle ramificazioni laterali alla branca centrale, che viene mantenuta. E' sconsigliata la mutilazione drastica di grosse branche in

quanto il successivo risveglio di gemme latenti e avventizie produce la formazione di densi agglomerati di rami epicormici, con scarso apparato anatomico di connessione al tronco, perciò fragili e quindi pericolosi.

C - Potatura di mantenimento e riforma: lo scopo dell'intervento è la restituzione della forma naturale, o l'adeguamento a manufatti prossimi o, infine, la modellazione di un insieme (viali, ecc.); si provvede nel contempo all'asportazione delle parti deperienti o pericolose.

Le operazioni comprendono:

- 1 - eliminazione dei rami di ostacolo;
- 2 - eliminazione di rami interni sottili o sbilanciati o in sovrannumero;
- 3 - eliminazione di monconi residui di precedenti potature mal eseguite;
- 4 - cura delle ferite superficiali.

La potatura dei grossi rami dovrà essere effettuata per gradi, procedendo dall'apice verso l'attaccatura secondo il metodo detto del "taglio di ritorno"; la sezione dei rami di sostituzione mantenuti in prossimità del taglio dovrà essere simile a quella del ramo asportato; la superficie del taglio dovrà risultare liscia, aderente all'attaccatura dei rami secondari per evitare ristagni d'acqua.

Si dovrà aver cura di realizzare tagli di forma ovoidale allungata nel senso della circolazione linfatica e rispettosi del collare della corteccia del ramo.

Tutte le attrezzature utilizzate per la potatura dovranno essere disinfettate con prodotti antisettici (ad es. sali di ammonio quaternari) prima e dopo l'intervento su ogni singola pianta.

Tutti i prodotti e gli strumenti dovranno essere preservati dal contatto con segature e residui delle operazioni di potatura.

Alla potatura dovrà sempre seguire un trattamento ai rami e ai tronchi con fungicidi.

Il rilevamento della presenza di malattie (cancro colorato o altro) dovrà sempre comportare l'immediata sospensione dei lavori di potatura.

D - Potatura di risanamento: si effettua per eliminare parti di pianta che presentano alterazioni di natura infettiva e che possono divenire possibili focolai di contagio. Di norma prima di effettuare gli interventi occorrono una diagnosi fitopatologica accurata e conseguenti operazioni di cura da affidare a personale specializzato e dotato di attrezzature apposite.

Diradamenti

L'intervento è reso indispensabile:

- per soggetti malati in modo incurabile;
- quando la chioma di alberi in accrescimento si sovrapponga per più di 1/3 alla chioma confinante;
- quando siano presenti esemplari sottoposti e non sia stato previsto un opportuno piano di assestamento;
- quando piante vicine dimostrino fenomeni di concorrenza idrica e nutrizionale.

Abbattimenti

- A** - Al manifestarsi di una eventuale malattia e quando questa abbia già invaso 1/5 dell'altezza del tronco (dal colletto alla diramazione delle prime branche principali) o più del 70% della sezione della base dell'albero, è necessario procedere:
- all'isolamento dell'area circostante la pianta mediante transenne o altro onde evitare il transito di persone e veicoli;
 - oppure alla riduzione della chioma in proporzione alla riduzione della stabilità della pianta;
 - qualora i precedenti interventi non fossero praticabili, o se la stabilità della pianta fosse gravemente compromessa, si procederà all'abbattimento.
- L'operazione va comunque effettuata prima che il patogeno si diffonda alle piante sane attraverso l'apparato radicale (anastomosi radicale).
- B** - L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante periodi asciutti e/o freddi: dovrà preferibilmente effettuarsi durante l'inverno o eventualmente in estate. Dovrà essere evitata (o comunque contenuta) la diffusione della segatura derivata dal taglio, utilizzando teloni stesi sul terreno e, se possibile, aspiratori. Dovrà essere sospeso il traffico limitrofo durante le operazioni di abbattimento. Sulle parti recise e sulla segatura dovranno essere ripetutamente distribuite soluzioni con fungicidi appropriati. Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi, per evitarne la dispersione, e distrutto al più presto, se possibile bruciandolo. Le ceppaie degli alberi infetti tagliati dovranno essere asportate, il terreno sostituito con un volume idoneo di terreno da coltivo trattato con prodotti fungicidi. Dopo l'asportazione di una pianta infetta dovrà essere esercitato un controllo mensile - per tutta la stagione estiva seguente - sulle piante limitrofe allo scopo di individuare precocemente l'inizio di un nuovo focolaio.

ALLEGATO 3

**NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI SULLA LOTTA OBBLIGATORIA
AL CANCRO COLORATO DEL PLATANO.**

ALLEGATO 3

NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI SULLA LOTTA OBBLIGATORIA AL CANCRO COLORATO DEL PLATANO.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Decreto 3 settembre 1987, n. 412

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987; e successive modificazioni ed integrazioni, recanti disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti, agrarie dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, in virtù del quale sono confermate allo stato, art. 71, primo comma, lettera c) la determinazione degli eventi in materia fitosanitaria; e demandate alle regioni, art. 66, primo comma, le funzioni amministrative in materia di difesa e lotta fitosanitaria, trasferendo alle regioni medesime, art. 74, primo comma, le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante con esercizio delle funzioni medesime nel rispetto degli standards definiti dallo Stato;

Considerato che in alcune regioni è stata costatata la presenza sul platano della malattia denominata "*cancro colorato del platano*", causata dall'agente patogeno "*Ceratocystis fimbriata*";

Considerato che l'infestazione è particolarmente contagiosa per cui una seria minaccia incombe sui platani esistenti nei parchi, nei giardini, nei viali e nelle alberature del territorio nazionale;

Considerato che a tutt'oggi non esiste nessun metodo sicuro di lotta fitosanitaria diretta e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione della malattia in questione;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1

La lotta contro il "cancro colorato del platano", provocato dall'agente patogeno "*Ceratocystis fimbriata*" è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "*Ceratocystis fimbriata*" sui platani nei terreni coltivati, compresi parchi giardini, viali ed alberate, saranno annualmente disposti dalle regioni, per tramite degli osservatori, per le malattie delle piante, od uffici regionali, cui sono stati demandati i compiti degli osservatori medesimi, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

Art. 3

La presenza della malattia dovrà essere immediatamente segnalata a cura delle regioni interessate al M.A.F. - Direzione generale della produzione agricola.

Art. 4

Le piante ritenute infette, comprese quelle immediatamente adiacenti, saranno abbattute, distrutte ed eliminate a spese dei proprietari, con relativa estirpazione, ove possibile, delle ceppaie sotto il controllo degli O.M.P., od uffici regionali competenti. (*Servizio Forestale competente*).

Qualora la estirpazione delle ceppaie non sia possibile, si provvederà alla devitalizzazione delle ceppaie stesse o ad altri sistemi che saranno consigliati dall'O.M.P. competente per territorio. Inoltre dovrà essere distrutta sul posto la segatura di risulta, nonché disinfettato il terreno circostante la ceppaia con appropriate sostanze anticrittogamiche.

Art. 5

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, tutte le operazioni di potatura dovranno essere eseguite solamente nei casi indispensabili e, comunque, nei periodi freddi dell'anno, iniziando dalle zone sane e procedendo verso l'epicentro della zona infetta, disinfettando man mano la superficie di taglio con prodotti appropriati e, da pianta a pianta, gli attrezzi per la potatura.

Art. 6

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, la parte dei proprietari, conduttori, a qualunque titolo, dei terreni in cui vi siano platani affetti da malattia di cui al precedente art. 1, gli inadempimenti saranno denunciati ad iniziativa dei competenti organi regionali all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice

penale. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1987

Il Ministro Pandolfi

Note

Il D.P.R. n. 616/1977 concerne l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.07.1975, n. 382 (riguardante, fra l'altro, il trasferimento alle regioni di talune funzioni statali).

C.P. art. 500 *Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.*

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa è da L. 200.000 a L. 4.000.000.

D.G.R. 26 gennaio 1988, n. 291

L'Assessore all'Agricoltura Economia Montana e Foreste, Giulio Veronese , riferisce quanto segue:

Il M.A.F. con il Decreto n. 412 in data 03.09.1987 ha reso obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica italiana, la lotta alla malattia denominata *cancro colorato del platano*. Nel Veneto, la presenza di tale malattia è segnalata in vaste aree del territorio ad eccezione della prov. di BL. L'infezione causata dall'agente patogeno "*Ceratocystis fimbriata f. platani*" è particolarmente contagiosa e costituisce una seria ed imminente minaccia per i platani dei viali, delle alberate, dei parchi e dei giardini del territorio regionale.

A tutt'oggi, non esiste alcun metodo sicuro di lotta diretta e risulta pertanto necessario procedere all'abbattimento della piante colpite e impostare la difesa sulla prevenzione della malattia.

La Regione Veneto si è già interessata all'argomento promuovendo, tramite l'Azienda Regionale delle foreste, una specifica ricerca e organizzando, nel febbraio 1987, un Convegno Nazionale sul tema : " L'eclisse del platano - come restaurare il paesaggio".

Detto convegno ha messo in evidenza come, accanto ad interventi urgenti per il contenimento della malattia, sia opportuno prevedere la realizzazione di un piano organico mirante alla reintegrazione del paesaggio originario, in particolare per le aree soggette a vincolo paesaggistico.

Sul piano operativo, il convegno si è concluso con l'approvazione di una normativa tecnica volta ad evitare le errate operazioni di potatura e di taglio, che risultano essere le cause principali di diffusione della malattia e ha formulato la proposta di una regolamentazione per attuare interventi auspicati.

Il D.M. in oggetto demanda alle regioni che operano tramite gli O.M.P. i compiti per l'attuazione della lotta e in particolare:

- gli accertamenti sistematici annuali relativi alla presenza dell'agente patogeno sui platani, art. 2;
- segnalazione immediata al M.A.F. della presenza della malattia, art. 3;
- il controllo dell'abbattimento, della distruzione e della eliminazione delle piante malate, art. 4;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria degli inadempienti a norma dell'art. 500 del C.P., art. 6;
- Si tratta di compiti rilevanti e gravosi, stante la diffusa presenza del platano e della malattia nel Veneto, cui le unità operanti presso l'O.M.P. non consentono di assolvere in modo adeguato.

Risulta pertanto necessario prevedere l'impiego di personale di altre strutture e enti regionali preposti alla salvaguardia del verde e del patrimonio boschivo, nonché avvalersi del personale e delle strutture del C.F.S. in applicazione dell'art. 3, punti m) e p) della Convenzione Regione Veneto - M.A.F. firmata il 25 agosto 1896.

Al fine di avviare una pronta ed efficace attuazione del decreto in parola e in considerazione delle indicazioni contenute nelle informazioni della G. R. del 09.11.1987, n. 1330, si ritiene opportuno individuare una prima fase, nella quale dare attuazione agli interventi di lotta più urgenti, e una seconda fase, in cui approntare le misure relative alla reintegrazione del paesaggio.

Per quanto riguarda la prima fase, si rende necessario:

- emanare le opportune direttive per l'abbattimento delle piante malate e per ridurre la diffusione dell'infezione, dando priorità agli interventi riguardanti le piante colpite site lungo le strade statali, provinciali e comunali;
- demandare all'O.M.P. la diagnosi della malattia, i compiti di coordinamento degli interventi e la formazione del personale addetto all'individuazione dei soggetti malati;
- incaricare i Servizi Forestali Regionali di effettuare gli accertamenti sistematici e il controllo degli abbattimenti e prevedere che per tale attività detti Servizi si possano avvalere del C.F.S. o di altro personale.

Per quanto riguarda la seconda fase, si prevede di incaricare la Segreteria per il Territorio, intesa con gli uffici regionali competenti e con l'A.R.F. di predisporre un programma che

appronti gli interventi atti a favorire la ricostruzione del paesaggio caratterizzato dalla presenza del platano, con particolare attenzione alle aree soggette a vincolo ambientale (ex legis 1497/39 e 431/85).

Ciò posto, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta con proprio parere favorevole il seguente provvedimento:

D.G.R. 26 gennaio 1988, n. 291

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore G. Veronese, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTO il D.M. 3 settembre 1987, n. 412;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, 1° comma e art. 74;

TENUTO CONTO dell'informazione della G. R. n. 1330 del 9.11.1987;

VISTA la convenzione tra Regione Veneto e M.A.F. in data 25.8.1986

DELIBERA

Art. 1

Con il presente provvedimento, la Regione Veneto dà corso agli adempimenti amministrativi previsti dal D.M. 03.09.1987, n. 412 "Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano".

Art. 2

La presenza di platani ritenuti colpiti da cancro colorato deve essere immediatamente segnalata ai Servizi Forestali Regionali competenti per territorio dai proprietari, pubblici o privati, o conduttori a qualunque titolo dei terreni nei quali esistono le piante infette. I S.F.R. provvedono ad effettuare i relativi controlli e a redigere apposito verbale che verrà inviato al O.M.P. accompagnato da un prelievo di tessuto vegetale. Diagnosticata la presenza dell'infezione, l'O.M.P. dispone il taglio degli alberi, dandone comunicazione all'interessato e, per conoscenza al S.F.R. competente.

Art. 3

Le piante risultate infette saranno abbattute, distrutte ed eliminate a spese dei proprietari, con relativa estirpazione, ove possibile, delle ceppaie.

Le norme da seguire per l'esecuzione degli interventi precedenti nonché le norme di prevenzione per limitare il diffondersi della malattia sono indicate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La sorveglianza a dette operazioni è curata dal personale dei C.F.S.

L'O.M.P. provvederà all'eventuale aggiornamento delle norme suddette.

Art. 4

Gli accertamenti sistematici di cui all'art. 2 del D.M. del 03.09.1987, n. 412, relativi alla presenza della "*Ceratocystis fimbriata*" sui platani esistenti nei terreni coltivati, parchi, giardini, viali e alberate sono effettuati dal personale dei S.F.R. competenti per territorio sotto il coordinamento dell'O.M.P. A tal fine detta struttura potrà tenere appositi corsi di formazione per il personale addetto agli accertamenti, alle potature e agli abbattimenti in collaborazione con l'A.R.F.

Art. 5

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al D.M. 412/87 e al presente provvedimento, i proprietari e i conduttori a qualunque titolo dei terreni in cui vi siano platani affetti da cancro colorato saranno denunciati, a cura dell'O.M.P. all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del C.P.

L'eventuale lotta d'ufficio è effettuata a cura dei S.F.R. competenti per territorio.

Art. 6

I S.F.R., per i compiti di cui al presente provvedimento, si potranno avvalere del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 7

Entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento le Province, ai sensi della L.R. 6 marzo 1984, n. 11, art. 4, con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali e seguendo le indicazioni emanate con circolare regionale predisposta dalla Segreteria Regionale per il Territorio, effettueranno il censimento delle alberature stradali costituite in prevalenza o completamente dai platani dislocati lungo le strade statali, provinciali e comunali. Entro due anni dalla pubblicazione del presente provvedimento e con le stesse modalità riportate al precedente comma, le Province effettueranno il censimento dei platani individuati nei rimanenti territori urbani pubblici e privati e nelle zone rurali soggette a vincolo (ex legis 1497/39 e 431/85).

Art. 8

Entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento la Segreteria Regionale per il Territorio, d'intesa con gli altri uffici regionali competente e con l'A.R.F. predisporrà un programma d'interventi per la tutela e il ripristino del paesaggio caratterizzato dal platano includendovi un complesso di direttive per gli Enti locali e territoriali e coordinando il lavoro delle Commissioni provinciali per la tutela dei beni ambientali ai sensi dell'art. 4, 2° comma della L.R. 11/84.

La presente deliberazione viene approvata con voti unanimi e palesi ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Segretario
dr. Secondo Favara

Il Professore
Carlo Bernini

Allegato A

Note tecniche per la salvaguardia delle alberature di platano dal cancro colorato

1) E' vietata la potatura dei platani fino alla completa eliminazione dei focolai dell'infezione. Tale pratica è consentita solo nei casi in cui le piante risultino di pericolo per l'incolumità pubblica e deve essere eseguita sotto il controllo dell'O.M.P.

2) Ad avvenuta eliminazione dei focolai, tutte le operazioni di potatura della piante devono, di norma, essere effettuate durante il periodo di riposo vegetativo da dicembre a febbraio evitando comunque i periodi di gelo. I tagli devono essere disinfettati al più presto con una soluzione di benzimidazolici all'1% (esempio benomyl) e ricoperti con mastici protettivi.

La riduzione della lunghezza dei grossi rami deve essere effettuata per gradi procedendo dall'apice verso la parte basale. La sezione dei rami di sostituzione mantenuti in prossimità del taglio deve essere simile a quella del ramo asportato. La superficie del taglio deve risultare liscia, aderente all'attaccatura dei rami secondari, di forma ovoidale allungata nel senso della circolazione linfatica. Le ferite di maggiore dimensione devono essere revisionate e periodicamente disinfettate e trattate con cicatrizzanti in caso di necessità.

3) Prima della potatura di ciascuna pianta gli attrezzi devono essere accuratamente disinfettati con soluzioni di alcool etilico o di ipoclorito di sodio al 2% oppure di sali quaternari di ammonio al 2%.

4) Per le piante soggette a vincolo paesaggistico, storico, ambientale o per quelle destinate a scopi di ricerca, l'abbattimento o l'eventuale cura viene concordata con l'O.M.P. il quale, di volta in volta, provvederà a dettare le specifiche norme di comportamento.

5) Le piante infette o morte devono essere abbattute nei periodi asciutti sia invernali che estivi durante le operazioni di abbattimento, al fine di evitare la diffusione della segatura, i tagli devono essere effettuati il più possibile a terra su teloni, raccogliendo con frequenza la segatura prodotta. I materiali di risulta devono essere immediatamente allontanati e bruciati o interrati in discariche autorizzate, oppure destinati all'industria cartaria o di trasformazioni per pannelli truciolari.

I residui legnosi (segature, ramaglie) devono essere raccolti in appositi contenitori per evitare la dispersione durante il trasporto e poi distrutti come indicato precedentemente. Qualora il legname sia stato sistemato in aree di sosta, per almeno un anno esso dovrà essere trattato periodicamente a cura del proprietario, usando i prodotti precedentemente indicati.

6) Dopo il taglio dei soggetti infetti le ceppaie devono essere estirpate, dove possibile, con cavaceppi o ruspe e bruciate. Nel caso non fosse possibile l'asportazione, esse devono essere devitalizzate sul posto con appropriati prodotti che verranno indicati dall'O.M.P. tramite i S.F.R. competenti per territorio.

7) Tutto il materiale ricavato dall'abbattimento delle piante e il terreno circostante la zona di lavoro devono essere irrorati con benzimidazolici allo 0.25 %.

8) Nei corsi di formazione del personale addetto alle operazioni di controllo, potatura e abbattimento verranno date istruzioni sulle procedure da seguire per la corretta esecuzione di tali interventi e illustrati i sintomi della malattia per consentire il riconoscimento.

ALLEGATO 4

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO.

ALLEGATO 4

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO.

D.M. 20 MAGGIO 1926 (1) - Inclusione nell'elenco delle malattie e dei parassiti delle piante della "processionaria del pino" la cui distruzione è obbligatoria.

1. A termine degli artt. 2 e 22 del regolamento (2) la "processionaria del pino" (*Thaumetopea pityocampa*, Schiff) è inclusa tra le malattie e i parassiti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 28 settembre 1919 (3) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 ottobre 1919, n. 239.

2 . La lotta contro la "processionaria del pino" è obbligatoria nei centri nei quali la processionaria sia stata riscontrata. La lotta deve essere eseguita a cura e a spese degli interessati.

3. Le norme e i metodi di lotta saranno dettati dai Regi osservatori per le malattie delle piante di accordo con i Comandi provinciali della Milizia nazionale forestale (4), e con gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura.

La sorveglianza sulle operazioni e la esecuzione della lotta di ufficio, a carico degli inadempienti e dei ritardatari, sarà eseguita dal personale della Milizia nazionale forestale (4) quando la lotta si esegua nelle zone boscate e dal personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nei casi di piante isolate o situate in viali, parchi e giardini (5).

-
- (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1926, n. 138
 - (2) Si riferisce all'allora vigente D. Lgt. 12 marzo 1916, n. 723, per l'esecuzione della L. 26 giugno 1913, n. 888, recante provvedimenti per prevenire e combattere le malattie delle piante.
 - (3) Autorizzava il Ministero dell'Agricoltura a rendere obbligatoria la lotta contro malattie e parassiti delle piante: vedi ora L. 18 giugno 1931, n. 987.
 - (4) Ora Corpo Forestale dello stato (D. Lgt. 12 marzo 1948, n. 804)
 - (5) Articolo così sostituito dal D.M. 12 febbraio 1938.

ALLEGATO 5

**PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROTEZIONE DEL VERDE IN CASO DI
ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SEDI
STRADALI E AREE VERDI SU SUOLO PUBBLICO DI COMPETENZA
COMUNALE.**

ALLEGATO 5

**PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROTEZIONE DEL VERDE IN CASO DI
ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SEDI
STRADALI E AREE VERDI SU SUOLO PUBBLICO DI COMPETENZA
COMUNALE.**

ART. 1/5 - SCAVI IN PROSSIMITÀ DI ALBERI ED ARBUSTI

Gli scavi in prossimità degli alberi dovranno essere eseguiti in presenza dei tecnici dell'Ufficio del Verde precedentemente avvisati.

La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non può essere inferiore a 10 (dieci) volte il diametro del tronco degli alberi (misurato a 1,30 metri da terra), con un minimo di metri 1, e a 1,5 metri per gli arbusti.

In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, l'Ufficio del Verde potrà rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopracitate.

Per contro, quest'ultimo si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da particolari esigenze agronomiche e/o patologiche.

Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, il lavoro dovrà essere affidato a personale specializzato, e dovranno automaticamente essere adottate particolari attenzioni, quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di strada prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso scritto dell'Ufficio del Verde, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superficie di taglio con opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare il tempo necessario (2 ore circa).

I principi attivi da impiegare saranno di volta in volta prescritti dall'Ufficio del Verde, nell'ambito del parere scritto di competenza.

Gli scavi non dovranno restare aperti per più di due settimane, prolungabili a tre settimane se il tempo fosse umido e fresco. Durante il periodo di apertura dello scavo, le radici dovranno essere mantenute umide; in caso di interruzione dei lavori, dovrà essere effettuato un riempimento temporaneo dello scavo o, in alternativa, la zona delle radici dovrà essere protetta, ad esempio con stuoie, e mantenuta umida.

Se vi fosse possibilità di gelate, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere protette con materiale isolante.

Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito al più presto, secondo le modalità indicate al successivo art. 4/5.

Dopo il riempimento si dovrà eseguire un immediato adacquamento; la zona dello scavo dovrà essere mantenuta umida con adeguati apporti irrigui per almeno due settimane dopo la chiusura dello scavo.

Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412 del 1 Settembre 1987 e dalla D.G.R. 26 gennaio 1988, n. 291 (allegato 3).

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di raggio pari a:

- 10 volte il diametro del tronco degli alberi (misurato a 1,30 metri da terra), con un minimo di metri 1;
- metri 1,5 (uno virgola cinque) per gli arbusti.

Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta dall'Ufficio del Verde, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento. Potrà quindi essere richiesto di volta in volta il collocamento di cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, ecc..

Nella zona delle radici, le cui dimensioni sono definite dai precedenti commi, sono vietati il costipamento e la vibratura; qualora tali operazioni fossero inevitabili, e previo assenso scritto dell'Ufficio del Verde, si dovrà evitare l'uso di macchine ed eseguire il lavoro a mano.

ART. 2/5 - ALLESTIMENTO CANTIERI SU AREE VERDI ED ALBERATURE

a) Protezione degli alberi. Tutti gli alberi presenti nell'area del cantiere devono essere muniti di un dispositivo di protezione, costituito da una robusta protezione rigida (es. palizzata in legno) che consenta di evitare danni al fusto, chioma ed apparato radicale.

Le strutture dovranno essere poste in modo da sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione degli alberi, ad almeno due metri dal tronco, ed avere un'altezza minima di almeno 1,50 metri.

In caso di alberi posti sulla banchina stradale, la distanza delle protezioni dal tronco dovrà essere tale da garantire la circolazione.

Non saranno ammesse pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di materiali di qualunque tipo o di attrezzature alla base o contro le piante, arredi, ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc..

Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, che dovranno essere convogliate lontano dalle radici, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel controllo delle fonti di calore e di fuoco.

b) Abbassamenti e ricariche di terreno. Nell'area di rispetto delle radici, definita all'art. 32, sono vietati gli abbassamenti e la ricarica del terreno. Tali operazioni potranno essere effettuate solo in casi eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'Ufficio del Verde; l'eventuale ricarica dovrà essere effettuata mediante materiali che assicurino l'ossigenazione delle radici (ghiaio, pietrisco, ecc.) e se necessario con la posa di tubi di aereazione, secondo le indicazioni scritte che verranno date dall'Ufficio del Verde.

c) Transito di veicoli. Qualora non si possa evitare di transitare con veicoli all'interno dell'area di rispetto delle radici, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm 20, sul quale si devono fissare tavole di legno o di altro materiale rigido. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

d) Abbassamento della falda freatica. Nel caso di abbassamento del livello freatico provocato dai lavori in cantiere, di durata superiore a tre settimane nel periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 lt/mq di acqua a intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Il terreno deve inoltre essere ricoperto con idonea pacciamatura.

Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dall'Ufficio del Verde.

Nel caso che il cantiere impedisca per più giorni la fruibilità parziale o totale di uno spazio pubblico, potrà essere richiesta al Concessionario la posa preventiva di adatti cartelli di avviso rivolti all'utenza. La forma e il contenuto di detti cartelli dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio del Verde.

ART. 3/5 - INTERVENTI AGRONOMICI SPECIALIZZATI

Qualsiasi intervento di potatura da effettuarsi sulle chiome deve essere eseguito a spese del Concessionario a mezzo di imprese specializzate di manutenzione del verde, regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio, oppure dalle imprese di manutenzione del verde comunale, sotto l'assistenza tecnica di personale dell'Ufficio del Verde.

Tale procedura vale anche per qualsiasi eventuale richiesta di trapianti di soggetti arborei ed arbusti da sottoporre all'Ufficio del Verde, che valuterà la fattibilità tecnica dell'intervento indicando nel contempo il periodo più idoneo per la sua esecuzione.

ART. 4/5 - MANOMISSIONI DEL VERDE ORIZZONTALE

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti dalla demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate dal transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal Concessionario al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato dall'Ufficio del Verde.

A manomissione ultimata, la colmatatura degli scavi, ad opera del Concessionario, dovrà essere effettuata secondo le norme seguenti:

- asportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terra agraria, per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa, per uno spessore che sarà indicato dai tecnici preposti;
- accurato assestamento e livellamento del terreno.

Per un anno dalla data riportata sulla bolla indicante l'avvenuta consegna degli scavi all'Ufficio del Verde, il Concessionario sarà ritenuto responsabile dei lavori richiesti dall'Amministrazione; eventuali interventi che si rendessero necessari in seguito a cedimenti saranno ad esso addebitati.

ART. 5/5 - PRATI ESTENSIVI E TAPPETI ERBOSI

Si intende per *prato estensivo* una superficie inerbita costituita da un miscuglio di specie con prevalenza di graminacee a tessitura grossolana, che richiede un numero limitato di tagli annuali, ed avente destinazione d'uso ricreazionale.

Si intende per *tappeto erboso* una superficie inerbita costituita da un miscuglio di graminacee a tessitura fine, che richiede un numero elevato di tagli annuali ed avente destinazione d'uso prevalentemente ornamentale.

Il ripristino a regola d'arte sarà effettuato da imprese specializzate di manutenzione del verde, regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio, oppure dalle imprese di manutenzione del verde comunale, dopo che l'autore della manomissione

avrà provveduto ad eseguire quanto indicato all'art. 4/5. Il miscuglio di specie erbacee da utilizzare nella semina del tappeto erboso sarà particolarmente selezionato; in aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza, sarà effettuato il ripristino a pronto effetto con zolle erbose, includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all'impianto.

ART. 6/5 - FIORITURE

Il ripristino della manomissione delle aiuole fiorite sarà effettuato da imprese specializzate di manutenzione del verde, regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio, oppure dalle imprese di manutenzione del verde comunale, dopo che l'autore della manomissione avrà provveduto a quanto indicato nell'art. 4/5. L'importo del ripristino è comprensivo della spesa futura di acquisto e posa delle piantine distrutte.

ART. 7/5 - TAPPEZZANTI

Il ripristino di parcelle di terreno ricoperte da specie tappezzanti sarà effettuato da imprese specializzate di manutenzione del verde, regolarmente iscritte nella apposita categoria della Camera di Commercio, oppure dalle imprese di manutenzione del verde comunale, dopo che l'autore della manomissione avrà provveduto a quanto indicato all'art. 4/5. L'importo del ripristino è comprensivo della spesa futura di acquisto e posa delle piante distrutte.

ALLEGATO 6

**CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E DELLE SPESE
RELATIVE IN CASO DI ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA
MANOMISSIONE DI SEDI STRADALI E AREE VERDI SU SUOLO PUBBLICO.**

ALLEGATO 6

**CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E DELLE SPESE
RELATIVE IN CASO DI ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA
MANOMISSIONE DI SEDI STRADALI E AREE VERDI SU SUOLO PUBBLICO.**

PROCEDURE DEI LAVORI DI RIPRISTINO - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 197 del T.U. sulla finanza locale (R.D. 14/02/1931 n. 175) l'onere per il ripristino di sedimi manomessi è riconducibile all'autore della manomissione.

Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi dei sedimi circostanti, è preferibile che le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, siano gestite dalla Amministrazione Comunale secondo la procedura di seguito enunciata.

I lavori di ripristino saranno effettuati dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico.

L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione; esso sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dall'Amministrazione con le ditte di manutenzione ordinaria; tale importo verrà maggiorato del 20% quale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per il controllo della qualità e la contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino.

L'I.V.A. verrà applicata sull'importo effettivo dei lavori eseguiti non maggiorato della suddetta aliquota del 20%.

Qualora la manomissione venga effettuata da privati, sarà l'Amministrazione ad addebitare loro le spese di ripristino.

Se la manomissione sarà effettuata da un Concessionario (ente, azienda, società) esso dovrà provvedere a liquidare direttamente all'impresa esecutrice i lavori di ripristino.

Le imprese emetteranno fattura, relativamente ai lavori eseguiti in ogni trimestre solare, direttamente al Concessionario in base alle contabilità allestite dall'Ufficio del Verde, secondo le modalità contenute nei capoversi che seguono; la prevista aliquota di maggiorazione del 20% dovrà essere rimborsata direttamente all'Amministrazione dal Concessionario.

La contabilizzazione dei lavori di ripristino, conseguenti a specifica richiesta (bolla o altro) e relativa autorizzazione municipale, oppure per interventi comunque eseguiti su aree adibite a verde pubblico, sarà effettuata dal personale dell'Ufficio del Verde o dal personale dell'impresa esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con un incaricato dell'ente concessionario.

Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate, o simili, potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio del Verde, il ripristino totale dell'area, senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area a verde pubblico o di banchina alberata per un intervento di superficie globale fino a 250 m² i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia.

Il Concessionario sarà impegnato a rimborsare con le medesime modalità, gli oneri eventualmente derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali che verrà riconosciuta alle ditte appaltatrici in base ai loro contratti con l'Amministrazione e alle leggi vigenti; anche gli importi derivanti dalla revisione prezzi saranno maggiorati della stessa aliquota del 20% di cui sopra.

I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP..

Il tempo decorrerà dalla data di presentazione delle fatture indipendentemente dalle rettifiche che il concessionario ritenesse di dover richiedere; tali verifiche, qualora

risultassero accettabili, verranno introdotte nel conteggio successivo con conseguente conguaglio.

Nel caso in cui il Concessionario sia un privato, l'eventuale rettifica verrà liquidata con nota di accredito successiva. Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati al Concessionario gli interessi legali e di mora previsti dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.